



Comune di Loano

(Provincia di Savona)

Servizio
Polizia Mortuaria

Registro Ordinanze n. 218 del 27/06/2024

ORDINANZA

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 PER ELIMINARE LO STATO DI ABBANDONO, INCURIA E DEGRADO DI SEPOLTURE PRIVATE NEL CIMITERO CAPOLUOGO

IL SINDACO

PREMESSO che nel cimitero Capoluogo sono presenti diverse tombe di famiglia, risultate in numero non inferiore a 120 all'esito del sopralluogo effettuato da personale comunale dei Servizi Polizia Mortuaria e Verde Pubblico, in stato di abbandono e degrado, per incuria o per morte degli aventi diritto, incompatibili con la natura del luogo che deve essere mantenuto con la massima cura e ordine, e che necessitano di urgenti interventi di manutenzione, pulizia e sistemazione;

VISTA la relazione di sopralluogo a firma dell'Istruttore del Servizio Verde Pubblico, Geom. Fabio Mauri, prot. 28071 del 25/06/2024, nella quale si rappresenta che vi sono diverse tombe di famiglia che versano in completo stato di abbandono, ricoperte da una folta vegetazione costituita da piante, cespugli, piccole alberature abbandonate ed erbacce, condizioni tutte che potrebbero favorire il proliferare di animali infestanti pregiudicando oltre al decoro le condizioni igienico-sanitarie dei luoghi e, inoltre, rappresentare fonte di ostacolo e pericolo limitando il passaggio tra le varie tombe e gli spazi circostanti;

RICHIAMATI

- l'art. 63, commi 1e 2, del D.P.R.285/1990 "Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria", secondo il quale *"I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà e che nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni"*;
- l'art. 57 del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, secondo cui la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture private spetta ai concessionari;
- l'art. 64 del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, in virtù del quale nel novero dei casi per cui è possibile disporre la revoca della concessione rientra anche lo stato di abbandono e incuria della concessione nonché la mancata osservanza degli obblighi di manutenzione contemplati dal predetto art. 57;

RITENUTO necessario ripristinare il decoro, la sicurezza nonché la sacralità dei luoghi, nel rispetto dovuto ai defunti in quanto è obbligo dei concessionari eseguire gli interventi manutentivi senza ulteriore

indugio e parimenti del concedente richiamare gli stessi concessionari all'osservanza delle norme in materia, nessuna esclusa, nonché all'adempimento degli obblighi contrattuali;

ATTESO che il comma 5 dell'articolo 50, del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che *“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche [...]”*;

RAVVISATI i presupposti di contingibilità ed urgenza in quanto le condizioni generali di degrado, abbandono, incuria delle tombe private individuate in sede di sopralluogo presso il Cimitero Capoluogo, determinano una evidente ed ancora più grave situazione di decadenza dal punto di vista igienico sanitario che va affrontata tempestivamente, con rimedi eccezionali ed immediati, onde ripristinare e tutelare gli aspetti igienico – sanitari compromessi nonché garantire condizioni di adeguata accessibilità ai luoghi;

ATTESO, pertanto, che sussistano i requisiti di cui all'art. 50, comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. per l'emissione di ordinanza contingibile ed urgente;

DATO ATTO che ai sensi degli artt. 8, comma 3, e 21 bis L. 241/1990, l'Amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee qualora per il numero di destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATI

- il D.P.R. 285/1990 “regolamento nazionale di Polizia Mortuaria”;
- il D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il Regolamento 679/2016 UE “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- la legge 24/11/1981, n. 689 “Modifiche al Sistema Penale”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),

ORDINA

ai concessionari o aventi diritto del Cimitero Capoluogo le cui sepolture private siano in stato di abbandono e incuria a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, in ossequio alla normativa di riferimento, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, con espresso avvertimento che, in difetto, l'Amministrazione provvederà all'esecuzione degli interventi manutentivi in danno ai concessionari;

AVVISA

che lo stato di abbandono e incuria costituisce motivo di revoca della concessione così come disciplinata dall'art. 64 del vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria;

DISPONE

per la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio online, sul sito istituzionale dell'Ente con avviso sulla home page, nonché nei luoghi di maggiore transito all'interno del Cimitero Capoluogo sito in Loano, Via Madre Rubatto;

AVVERTE

che l'inottemperanza della presente ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa da 25 euro a 500 ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000 secondo i criteri generali di cui alla Legge 689/1981;

che sono fatte salve eventuali sanzioni penali ed impregiudicato l'esercizio dell'azione penale a norma dell'art. 650 del Codice penale;

INFORMA

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. Liguria ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

IL SINDACO

Luca Lettieri